

Prot. nr. 34/2018

P. P.



# TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda sezione civile

Messina, 7 marzo 2018

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
di Messina

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti  
ed Esperti contabili di Messina

Al Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Messina,  
Barcellona PG. e Patti  
loro sedi

e p.c.

al Presidente del Tribunale  
Ai giudici delegati ai fallimenti  
ai giudici delle esecuzioni immobiliari e mobiliari  
Ai Direttori amministrativi della cancelleria  
delle esecuzioni immobiliari e dei fallimenti  
sede

Oggetto: integrazione della circolare in tema di Portale delle vendite pubbliche.

Facendo seguito alla circolare del 6 febbraio 2018, ad integrazione della stessa, essendo nelle more entrato in vigore dallo scorso 19 febbraio l'**obbligo di pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche (PVP)** a norma dell'art. 490 c.p.c., si evidenzia quanto segue, con preghiera di diffusione presso gli iscritti ai rispettivi Ordini.

1. Tutte le ordinanze di vendita o di delega alle vendite emanate in data anteriore al 19 febbraio 2018 ancora in vigore sono **automaticamente integrate** con la suddetta previsione di legge: ne consegue che gli avvisi di vendita dovranno essere pubblicizzati obbligatoriamente sul Portale delle Vendite pubbliche, anche se nel provvedimento giudiziale non ne sia stata fatta espressa menzione;
2. L'obbligo di inserimento dei dati sul Portale grava sul soggetto che deve provvedere alla pubblicità: quindi, il delegato alla vendita, il curatore fallimentare, il liquidatore giudiziale, il creditore procedente o quello intervenuto munito di titolo esecutivo nelle vendite mobiliari ed anche il commissionario nonché altri soggetti individuati dal giudice competente per ciascuna procedura, eventualmente

tenendo conto delle convenzioni in essere nei diversi tribunali (ai sensi dell'art. 161 quater disp. att. c.p.c., secondo cui la pubblicazione avviene "a cura" dei professionisti incaricati per le operazioni di vendita, senza imporre che gli stessi effettuino materialmente le relative operazioni)

3. In caso di fallimento privo di fondi ovvero (nelle esecuzioni forzate) di creditore procedente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 18 bis d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia) prevede che "Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto». Tale norma speciale prevale sulle disposizioni degli artt. 131 e 146 (rispettivamente dettate per il processo civile, ivi compreso quello esecutivo, e per il procedimento fallimentare), secondo cui sono anticipate dall'erario le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
4. Il soggetto legittimato alla pubblicazione dovrà inserire nel PVP (depurando ogni dato identificativo del debitore) quanto meno i seguenti atti:
  - a) un avviso contenente la descrizione del bene posto in vendita, il prezzo base e l'offerta minima; il termine e le modalità per la presentazione delle offerte, la data fissata per la vendita;
  - b) l'ordinanza di vendita ovvero quella di delega alle operazioni di vendita;
  - c) la perizia di stima con planimetria e fotografie del bene;
  - d) l'indicazione del curatore/custode al quale rivolgersi per visitare il bene o per avere informazioni;
  - e) l'indicazione di ogni altro dato utile, anche mediante rinvio a siti internet.
5. Il curatore/delegato/liquidatore dovrà provvedere a scaricare dal PVP la certificazione di avvenuta pubblicità in tempo utile per la data della vendita.

Quanto alle modalità telematiche delle vendite immobiliari (la cui obbligatorietà – lo si ribadisce – riguarderà solo le vendite oggetto di ordinanze giudiziali depositate successivamente al 10 aprile 2018, a meno che il giudice della procedura non disponga espressamente in maniera diversa) questo Ufficio provvederà entro la predetta data a impartire le necessarie istruzioni, in raccordo con la Corte di appello e con altri Uffici giudiziari.

Cordialmente.

Il Presidente della Seconda sezione civile  
(Giuseppe Mirafiori)

